

Il giorno 26 giugno 2018

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Segretario Generale Paolo Piccialli, dal Capo del Servizio Personale Inquadramento Normativo ed Economico Augusto Aponte e da Francesco Nicolò e Antonella Caronna del medesimo Servizio, nonché da Alberto Martiello del Servizio Personale Gestione Risorse

e

la FISAC-CGIL, rappresentata da

PELLICERINI GUIDO
CECCHI PAOLO
PANDOLF. ENZO
VICI MARINA
VITTORE CLAUDIO

il SINDIRETTIVO-CIDA, rappresentato da

BARRA STEFANO, AKAGNA ENRICHÉ, ARGENTIERI MAURIZIO, ARRUZZOCI CARLO
CACABRÈSE FABRIZIO, CARCIZZA SIMONE, CIPOCI ANTONIETTA MARIA, DIAMBROSIO VIRGINIA,
DIECCESIIS GIOVANNI FRANCESCO, GIGLIO VIRGINIA, NANCINO PASQUALE,
NAZZUCA ETTORE, NAPULETANO GIUSEPPE, PARI OMERO, SILEI MAURIZIO
il SIBC-CISAL, rappresentato da

DARY MASSIMO, CALCAVANO MAURO,
DANIAN FRANCESCO, DE SARTIS ANTONIETTA
IMMOCENTI RICCARDO

la FABI, rappresentata da

MARAMEO ANGELO, BEVINASCUMI FABRIZIO, DE MOEO ALESSANDRO,
FERRAZZA GIUSEPPE, COVATI ROBERTO, PIRÒANI CORRADI CORRADO,
RICCIARDELLA GIUSEPPE, TACARDOMI MAURO, TOSCANELLI MASSIMO

la FIBA-CISL, rappresentata da

RODRICI GIANVITTORIO
MARIAN PIETRO
MARDONÈ ROBERTO

la UILCA-UIL, rappresentata da

SENO FLAVIO, CALOGROSSI CARLO, CAROSI CLAUDIO,
CACACÈ ANTONIETTA, GIUCIAMI DAMICO

hanno stipulato il seguente accordo in materia di trattamento previdenziale.

Trattamento di quiescenza del personale assunto a far tempo dal 28 aprile 1993

Le parti, impegnate a perseguire una linea di omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici tra le diverse generazioni di personale, convengono quanto segue in tema di trattamento di quiescenza per il personale della Banca d'Italia assunto a far tempo dal 28 aprile 1993.

Il presente accordo, che sostituisce integralmente quelli precedenti in materia, disciplina l'assetto, il funzionamento e le prestazioni del "Fondo pensione complementare per i dipendenti della Banca d'Italia" (di seguito: Fondo), avente la finalità esclusiva di erogare, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, un trattamento pensionistico, in regime di contribuzione definita, complementare dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in favore del personale ordinario della Banca d'Italia assunto a far tempo dal 28 aprile 1993, nonché in favore del personale assunto a contratto dalla Banca ai sensi del Regolamento del Personale dell'Istituto.

E' altresì definita una specifica disciplina dei trattamenti integrativo e forfetario di inabilità e in caso di morte degli iscritti al Fondo che abbiano o meno maturato titolo a pensione di inabilità e in caso di morte a carico del Fondo stesso.

I dipendenti assunti a far tempo dal 28 aprile 1993 che aderiscono al Fondo hanno diritto al Trattamento di fine rapporto (TFR) secondo le previsioni della legge 29 maggio 1982, n. 297, anche in ipotesi di successiva uscita dal Fondo in costanza di rapporto di impiego.

I dipendenti assunti a far tempo dal 28 aprile 1993 che dichiarino in forma scritta di non aderire al Fondo nonché coloro che alla data di entrata in vigore della presente disciplina non siano iscritti al Fondo hanno diritto all'Indennità di fine rapporto (IFR) prevista per il personale assunto fino al 27 aprile 1993, senza attribuzione di alcun trattamento pensionistico a carico della Banca.

Nei confronti dei soggetti di cui al precedente capoverso che aderiscano successivamente al Fondo l'Indennità di fine rapporto (IFR) maturata fino alla data di adesione non è devoluta al Fondo, resta accantonata e viene rivalutata secondo quanto previsto dalla citata legge n. 297/1982; essa è riconosciuta all'atto della cessazione dal servizio.

Le presenti intese saranno trasfuse in un unico testo riguardante il trattamento di quiescenza di tutto il personale della Banca, articolato in due distinte sezioni: la prima riguardante i dipendenti assunti dal 28 aprile 1993, la seconda i dipendenti assunti prima di tale data.

Dichiarazione a verbale n. 1


Le parti si danno atto che nei confronti dei dipendenti aventi titolo all'IFR - quale che sia la data di assunzione - trova applicazione l'art. 7, comma 1, della L. 53/2000 in tema di anticipazioni a valere sul trattamento di fine rapporto o indennità equipollenti.

Dichiarazione a verbale n. 2

Le parti si danno atto che l'art. 7, comma 3, della presente normativa sarà sottoposto a revisione una volta definita la disciplina in tema di trasferibilità dei diritti pensionistici del regime obbligatorio nell'ambito dell'Eurosistema.

Dichiarazione a verbale n. 3

I criteri generali di investimento del Fondo assumono come riferimento quelli stabiliti dalla normativa esterna in materia. Eventuali revisioni della predetta normativa saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiornamento dei criteri.




Handwritten signatures and initials, including the number '1' and the letters 'SB' and 'RW'.

Dichiarazione a verbale n. 4

Lo svolgimento delle funzioni di membro del Comitato di Sorveglianza e del Comitato consultivo sulla gestione finanziaria è considerato attività di servizio a tutti gli effetti. Nei confronti dei membri in attività di servizio che siano addetti ad unità aventi sede al di fuori dell'area romana trova applicazione la disciplina prevista dal Regolamento del Personale in tema di missioni.

Dichiarazione a verbale n. 5

L'Amministrazione dichiara che, in caso di squilibrio finanziario della riserva del Fondo segnalato dal Comitato di Sorveglianza, la Banca adotterà i relativi provvedimenti, dopo aver valutato la situazione d'intesa con le Organizzazioni Sindacali firmatarie.



Handwritten signature and initials, including the number '2' and the letters 'S3' and 'PCC'.

**FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI
DELLA BANCA D'ITALIA**

TITOLO I

“Scopo e natura giuridica”

Articolo 1 (Scopo)

1. Il “Fondo pensione complementare per i dipendenti della Banca d'Italia” (di seguito: Fondo) ha la finalità esclusiva di erogare, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, un trattamento pensionistico, in regime di contribuzione definita, complementare dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (di seguito: A.G.O.) in favore del personale ordinario della Banca d'Italia (di seguito: Banca) assunto a far tempo dal 28 aprile 1993.

Articolo 2 (Natura giuridica)

1. Il Fondo ha la forma di patrimonio di destinazione - avente separata ed autonoma evidenza nel bilancio della Banca - con gli effetti di cui all'art. 2117 c.c.

Articolo 3 (Durata)

1. Il Fondo ha durata indeterminata.

TITOLO II

“Partecipazione al Fondo”

Articolo 4 (Destinatari)

1. Al Fondo può aderire il personale ordinario della Banca assunto con decorrenza giuridica dal 28 aprile 1993, nonché il personale a contratto assunto ai sensi del Regolamento del Personale della Banca.
2. L'adesione al Fondo è volontaria.

Articolo 5 (Modalità esplicite e tacite di adesione)

1. La volontà di aderire al Fondo può essere manifestata in forma esplicita entro il termine di sei mesi dall'assunzione. In tal caso, l'iscrizione decorre dalla data della presa di servizio e determina a carico della Banca e dell'aderente l'obbligo di contribuire al Fondo secondo le modalità indicate nel successivo art. 9, comma 1, lett. a), b) e c) .
2. Qualora il dipendente non manifesti alcuna volontà entro il termine di sei mesi dall'assunzione, l'adesione al Fondo si realizza in forma tacita. In tal caso, l'iscrizione decorre dalla data della presa di servizio e determina l'obbligo di conferire al Fondo esclusivamente le somme di cui al successivo art. 9, comma 1, lett. c).
3. Il dipendente che non intende aderire al Fondo deve manifestare in forma scritta la volontà di non iscriversi.
4. Trascorsi sei mesi dall'assunzione, i dipendenti non iscritti al Fondo possono decidere di iscriversi in qualunque momento. In tal caso, l'adesione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata manifestata la volontà e determina a carico della Banca e dell'aderente l'obbligo di contribuire al Fondo secondo le modalità indicate nel successivo art. 9, comma 1, lett. a), b) e c) .

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials]
3
SS
PCC

Articolo 6 (Uscita dal Fondo)

1. L'uscita dal Fondo può avvenire nelle ipotesi e secondo le modalità indicate nel Titolo VI.
2. E' consentita una successiva nuova adesione al Fondo in caso di cessazione dal servizio e di successiva nuova assunzione in Banca.
3. E' consentita altresì una successiva nuova adesione presso il Fondo della Banca da parte del dipendente che si sia precedentemente avvalso della facoltà prevista dall'art. 24.

Articolo 7 (Anzianità nel Fondo)

1. L'anzianità nel Fondo è costituita dal periodo compreso tra la decorrenza dell'iscrizione al Fondo e la data di cessazione dal servizio ovvero di uscita dal Fondo.
2. Sono esclusi dal calcolo dell'anzianità i periodi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, le assenze dichiarate non giustificate con provvedimento della Banca e i periodi di aspettativa per motivi particolari.
3. I periodi di aspettativa per l'assunzione di impieghi all'estero sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità nel Fondo, a condizione che il dipendente non abbia maturato titolo, all'estero, a percepire un trattamento di pensione, anche differito, e abbia provveduto, entro un anno dal rientro in servizio, alla copertura assicurativa presso l'A.G.O. dei periodi stessi. In tal caso, con riferimento alla retribuzione spettante al momento del rientro in servizio, la Banca versa al Fondo le somme di cui all'art. 9, lett. a) e c), ed il dipendente può versare la contribuzione di cui all'art. 9, lett. b).
4. Qualora il dipendente trasferisca al Fondo, ai sensi dell'art. 9, comma 6, la posizione individuale accumulata presso altro fondo pensione, la relativa anzianità maturata presso quest'ultimo si somma a quella di cui al comma 1.

Articolo 8 (Posizione individuale)

1. La posizione individuale di ciascun dipendente è costituita dalle somme versate al Fondo ai sensi del successivo articolo 9 e dai relativi rendimenti finanziari maturati. Essa è incrementata, al verificarsi degli eventi previsti dall'art. 12 bis comma 3, ove ne ricorrano i presupposti, dell'eventuale erogazione a garanzia del rendimento minimo assicurato.
2. La posizione è chiusa alla data di cessazione dal servizio, salvo il caso di mantenimento della posizione ai sensi del successivo art. 9, commi 4 e 5, ovvero di uscita dal Fondo ai sensi del successivo art. 24.

TITOLO III

"Contribuzioni"

Articolo 9 (Finanziamento del Fondo)

1. In caso di adesione esplicita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4, il Fondo è finanziato attraverso il versamento:
 - a) di contributi a carico della Banca, nelle misure di seguito indicate, in relazione alla misura della contribuzione a proprio carico scelta dal dipendente:
 - 4,7% della retribuzione utile per il Trattamento di Fine Rapporto (di seguito: TFR) a fronte di una contribuzione a carico del dipendente pari allo 0,5%;
 - 5,2% della retribuzione utile per il TFR a fronte di una contribuzione a carico del dipendente dall'1,0% al 2,0%;
 - 5,7% a fronte di una contribuzione a carico del dipendente superiore al 2,0%.Una quota della contribuzione a carico della Banca pari allo 0,2% è destinata a finanziare la Sezione di garanzia di cui all'art. 11;

4
83
Pey

- b) di contributi a carico del dipendente, non inferiori allo 0,5% della retribuzione utile per il TFR con scaglioni pari allo 0,5%, in base ad opzione da esercitarsi in via preventiva fino a due volte all'anno;
- c) della somma accantonata per ciascun dipendente a titolo di TFR, calcolata sulla base delle previsioni della legge 29 maggio 1982, n. 297;
- d) di contributi volontari straordinari eventualmente versati dal dipendente a favore della propria posizione individuale nel Fondo.

2. In caso di adesione tacita ai sensi dell'art. 5, comma 2, il Fondo è finanziato attraverso il versamento del solo TFR. Qualora l'iscritto decida di versare il contributo di cui alla lett. b), avrà diritto a ricevere il contributo di cui alla lett. a) con la medesima decorrenza.

3. La retribuzione utile per il TFR comprende, oltre ai compensi in natura per la parte assoggettata a contribuzione previdenziale, tutte le voci retributive, con esclusione, per tutto il personale, di quelle aventi natura di rimborso spese (trattamenti di missione e trasferimento, assegno di sede in valuta al netto dell'importo corrispondente al rimborso spese di rappresentanza, assegno al personale in aspettativa per assunzione di impieghi all'estero, assegno per il nucleo familiare).

4. L'aderente, all'atto della cessazione del rapporto di impiego per pensionamento, può proseguire volontariamente la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza – senza obbligo per l'interessato di ripianare le spese di gestione e senza oneri di contribuzione a carico della Banca – a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione nella previdenza complementare.

5. L'aderente, all'atto della cessazione del rapporto di impiego senza aver maturato diritto alla pensione diretta o di inabilità, può mantenere la posizione individuale presso il Fondo della Banca, con obbligo per l'interessato di ripianare le spese di gestione e senza oneri di contribuzione a carico della Banca.

6. Il dipendente può inoltre trasferire al Fondo, al momento dell'adesione, la posizione individuale accumulata presso altro fondo complementare, con gli effetti di cui all'art. 7, comma 4.

Articolo 10 (Decorrenza dell'obbligo di contribuzione)

1. L'obbligo di versamento al Fondo delle somme di cui all'art. 9, comma 1, decorre dal giorno di corresponsione della retribuzione. A tal fine la Banca, con cadenza mensile:

- versa le somme di cui alle lett. a) e c);
- trattiene direttamente sulla retribuzione i contributi – da versare al Fondo – a carico dei dipendenti di cui alla lett. b).

2. Nei casi di adesione successiva previsti dall'art. 5, l'obbligo di versamento della prima contribuzione prevista dall'art. 9 decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di manifestazione esplicita dell'adesione.

3. Nell'ipotesi di esplicitazione dell'adesione tacita prevista dall'art. 9, comma 2, l'obbligo del primo versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di manifestazione della volontà.

4. Nei casi di prosecuzione volontaria della contribuzione previsto dall'art. 9, comma 4, e di mantenimento della posizione nel Fondo di cui all'art. 9, comma 5, l'obbligo di versamento delle somme di cui alla lettera a) del medesimo articolo si estingue a partire dal mese successivo a quello di cessazione dal servizio.

5. L'obbligo di versamento al Fondo della quota di contribuzione a carico della Banca, di cui all'art. 9, comma 1, lett. a), destinata al finanziamento della garanzia di rendimento decorre dal giorno indicato nei commi da 1 a 3 e si estingue il 1° giorno del mese successivo a quello di cessazione dal servizio ovvero dal momento di decorrenza del trasferimento volontario di cui al successivo art. 24.

TITOLO IV

“Gestione del Fondo”

Articolo 11 (Composizione del Fondo)

1. Il Fondo è composto da:

- il Patrimonio, costituito dai versamenti previsti dall’art. 9 e dai rendimenti finanziari derivanti dall’impiego di tali attività ed articolato in conti, relativi alle posizioni individuali, valorizzati in quote mensili;
- la Riserva di cui al successivo art. 16, comma 2;
- la Sezione di garanzia, di cui al successivo art. 12 bis, costituita dalla quota a ciò destinata dei versamenti previsti dall’art. 9, comma 1, lett. a) e dai rendimenti finanziari derivanti dall’impiego di tali attività.

Articolo 12 (Gestione del Fondo)

1. Il Fondo è gestito dalla Banca.

2. Le scelte per l’investimento delle risorse del Fondo, improntate ad una gestione prudente dei rischi ed orientate al perseguimento della migliore redditività, si attengono ai principi di gestione finanziaria dei fondi pensione.

3. Il Fondo è articolato in tre comparti o linee di investimento con le seguenti caratteristiche di gestione:

- il comparto A attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio con un profilo di rischio medio - basso e orientata prevalentemente verso titoli di natura obbligazionaria;
- il comparto B attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio con un profilo di rischio medio - alto e orientata prevalentemente verso titoli di natura azionaria;
- il comparto C, istituito con decorrenza 1° gennaio 2009, attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio con un profilo di rischio basso e orientata verso attività di mercato monetario caratterizzate da elevata liquidità e ridotta volatilità.

4. Possono essere previste ulteriori linee di investimento con diversa classe di rischio, ad iniziativa del gestore, previa comunicazione al Comitato di cui al Titolo VII, Sezione II.

5. Ciascun dipendente indica all’atto dell’adesione, se esplicita, la linea o le linee di investimento in cui far confluire la posizione individuale.

6. In caso di adesione tacita al Fondo, il TFR confluisce nel comparto C. L’iscritto può comunque decidere di trasferire la propria posizione individuale ad altro comparto, assumendo i connessi oneri contributivi.

7. La linea di investimento può essere modificata annualmente con un preavviso di almeno un mese; in tale circostanza l’aderente può altresì riallocare la propria posizione individuale tra le diverse linee di investimento. L’aderente può inoltre suddividere i flussi contributivi su diverse linee di investimento, con scaglioni pari almeno al 10% o multipli di 10 dei flussi stessi o per tipologia di contributo, con le medesime cadenze temporali stabilite per la variazione dell’aliquota di contribuzione a proprio carico.

8. Le spese di gestione del Fondo sono a carico della Banca. Nel caso di trasferimento volontario della posizione individuale ad un fondo esterno in costanza di rapporto di impiego, di cui al successivo art. 24, ovvero nel caso di mantenimento della posizione individuale presso il Fondo della Banca all’atto della cessazione del rapporto di impiego senza diritto a pensione, di cui al successivo art. 23, nessun onere di gestione è a carico della Banca.

f

6
83
2014

Articolo 12 bis (Garanzia di rendimento minimo)

1. L'adesione ad uno dei comparti di investimento A o B di cui all'art. 12, comma 3, attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui al comma 3, il diritto al riconoscimento di un rendimento minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia copre l'aderente dal rischio di rendimenti inferiori al minimo garantito risultanti da scelte del gestore. La garanzia di rendimento è prestata dalla Sezione di garanzia di cui all'art. 11, terzo alinea.
2. La garanzia di rendimento minimo, correlato al periodo di permanenza in ciascun comparto, viene riconosciuta sui versamenti effettuati al comparto stesso - inclusi gli eventuali importi derivanti da contribuzioni straordinarie, da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotti da eventuali riscatti parziali e anticipazioni fruite - e fa riferimento a un rendimento nominale lordo annuo della gestione pari al 3,5% per la linea di investimento a profilo di rischio medio-basso (comparto A) e al 2,0% per la linea di investimento a profilo di rischio medio-alto (comparto B).
3. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:
 - esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 16;
 - riscatto della posizione per decesso o per inabilità totale e permanente.
4. In tali casi, qualora il rendimento lordo su base annua della gestione del portafoglio di ciascun comparto assistito da garanzia, calcolato con metodologia "Time Weighted Rate of Return" (TWRR) sull'intero periodo di partecipazione al Fondo, sia inferiore al tasso di rendimento garantito, l'aderente avrà diritto a un'integrazione in relazione ai sottoperiodi di appartenenza ai diversi comparti assistiti da garanzia. Tale diritto matura dal primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione. L'integrazione dovuta per la garanzia è calcolata con capitalizzazione composta annua sul montante dello "stock" iniziale e sui flussi.

Articolo 13 (Contabilità)

1. Nella gestione del Fondo sono osservati criteri di separatezza contabile e amministrativa.
2. La contabilità del Fondo viene tenuta secondo i principi e le regole stabiliti dalla Banca, tenendo anche conto di quelli correntemente in uso negli altri fondi complementari a contribuzione definita.

Articolo 14 (Rendiconto annuale)

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Per ciascun esercizio è compilato un rendiconto annuale, che è approvato unitamente al bilancio della Banca ed è accompagnato da una relazione redatta dal Comitato di sorveglianza. La relazione viene portata a conoscenza degli organi di amministrazione e controllo della Banca per le valutazioni di competenza.

Articolo 15 (Informativa)

1. Ai dipendenti, all'atto dell'assunzione, viene consegnata una scheda informativa sulle caratteristiche del Fondo, il progetto esemplificativo concernente la stima della pensione complementare sulla base di parametri standardizzati e una copia della presente disciplina.
2. Il Fondo fornisce ad ogni iscritto, con cadenza semestrale, una scheda informativa analitica relativa all'andamento finanziario della gestione complessiva nonché, con cadenza annuale, una

X

7
83
Pav

scheda riguardante la posizione individuale dell'iscritto ovvero la rendita del pensionato; il Fondo mette altresì a disposizione di ogni iscritto periodicamente il progetto esemplificativo concernente la stima dell'evoluzione della posizione individuale nel corso del rapporto di partecipazione al Fondo e della pensione complementare attesa, sulla base della situazione personale dell'iscritto.

3. Copia del rendiconto annuale approvato e della relazione del Comitato di sorveglianza è messa a disposizione degli interessati.

TITOLO V

“Prestazioni”

Articolo 16 (Tipologia delle prestazioni)

1. Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:

- a) pensioni dirette;
- b) pensioni di inabilità;
- c) pensioni indirette e di reversibilità;
- d) anticipazioni.

2. Le prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono erogate a valere sulla Riserva costituita dall'insieme dei saldi dei conti relativi alle posizioni individuali degli iscritti all'atto del pensionamento, da eventuali altre somme comunque affluite nonché dai successivi rendimenti finanziari derivanti dall'impiego di tali attività.

Articolo 17 (Pensione diretta)

1. Il diritto alla pensione diretta si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

2. La fruizione delle prestazioni pensionistiche presuppone la cessazione dal servizio.

3. La prosecuzione della contribuzione successivamente alla cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 9, comma 4, può essere richiesta entro la data di cessazione dal servizio. In tale ipotesi, l'interessato può determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

4. La misura della pensione è determinata - secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione - sulla base del complessivo montante contributivo maturato dall'interessato al netto di quanto eventualmente liquidato in capitale ai sensi del successivo art. 19.

5. La conversione in rendita annua di tale montante contributivo è effettuata sulla base dei coefficienti di trasformazione indicati nell'Allegato A. Tali coefficienti sono sottoposti a verifica attuariale da un consulente esterno, su incarico della Banca, con cadenza triennale. I risultati delle verifiche sono portati a conoscenza del Comitato di sorveglianza e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie.

6. L'ammontare annuo della pensione viene erogato in 13 mensilità di uguale importo; nel mese di dicembre sono corrisposte due mensilità.

7. La pensione decorre dal giorno successivo a quello di cessazione dal servizio.

Articolo 18 (Pensione di inabilità)

1. Il diritto alla pensione di inabilità si acquisisce, in caso di cessazione dal servizio con accertamento di inabilità totale e permanente, ove il dipendente maturi il diritto al trattamento di

inabilità previsto nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

2. Per la determinazione, la liquidazione e la decorrenza della pensione di inabilità si applica l'art. 17, commi 4, 5, 6 e 7.

Articolo 19 (Liquidazione in capitale)

1. L'interessato che cessa dal servizio avendo maturato titolo alla pensione a carico del Fondo ha facoltà di chiedere la liquidazione in capitale in misura non superiore al 50% del montante accumulato.

2. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.

3. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante accumulato sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 6 e 7, può essere liquidata in capitale l'intera rendita.

4. La richiesta di liquidazione in capitale deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di cessazione dal servizio, salvo il caso di prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all'art. 17, comma 3.

Articolo 20 (Pensioni di reversibilità e indirette)

1. Alla morte del pensionato, ovvero del dipendente che abbia maturato titolo alla pensione diretta o di inabilità a carico del Fondo, hanno diritto alla pensione di reversibilità, ovvero indiretta, il coniuge e i figli minori di 21 anni o inabili al lavoro, siano essi legittimi, legittimati, naturali, adottati o affiliati.

2. In caso di morte del dipendente che non abbia maturato titolo alla pensione diretta o di inabilità a carico del Fondo hanno diritto alla pensione indiretta il coniuge e i figli minori di 21 anni o inabili al lavoro, siano essi legittimi, legittimati, naturali, adottati o affiliati, purché sia maturato il diritto al trattamento pensionistico indiretto previsto nel regime obbligatorio di appartenenza e il dipendente abbia compiuto almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

3. Il coniuge superstite perde diritto alla pensione ove passi a nuove nozze. I figli perdono diritto alla pensione al raggiungimento dell'età di 21 anni ovvero qualora venga meno lo stato di inabilità.

4. La misura della pensione è determinata in relazione al numero di superstiti ed è pari, in presenza di un solo superstite, al 60% della pensione spettante al momento del decesso. Detta percentuale è incrementata del 20% per ogni ulteriore superstite, fino al limite massimo del 100%.

5. L'ammontare annuo della pensione viene erogato in 13 mensilità di uguale importo; nel mese di dicembre sono corrisposte due mensilità.

6. La pensione decorre dal giorno successivo a quello di decesso.

Articolo 21 (Adeguamento delle prestazioni)

1. Qualora gli investimenti della Riserva di cui all'art. 16, comma 2 realizzino un rendimento finanziario annuale superiore a quello incorporato nel coefficiente di trasformazione di cui all'Allegato A, i due terzi di tale maggiore rendimento adeguano le rendite a partire dal secondo anno successivo a quello in cui i rendimenti sono stati realizzati.

Articolo 22 (Anticipazione sulle posizioni individuali)

1. Gli iscritti al Fondo possono chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravi situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sulla base di documentazione comprovante la spesa valida ai fini fiscali;
 - b) con otto anni di anzianità, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la ristrutturazione della prima casa di abitazione, sulla base di documentazione comprovante la spesa valida ai fini fiscali;
 - c) con otto anni di anzianità, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze.
2. La posizione individuale è ridotta dell'importo anticipato e può essere reintegrata, in tutto o in parte, dall'interessato.
3. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione individuale.

TITOLO VI


“Trasferimenti e riscatti”

Articolo 23 (Cessazione del rapporto di impiego)

1. In caso di cessazione dal servizio senza aver maturato diritto alla pensione diretta o di inabilità, la posizione individuale del dipendente può essere, a domanda:
 - mantenuta presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione del dipendente, dietro ristoro delle spese di gestione sostenute dalla Banca;
 - trasferita presso altro fondo complementare cui l'interessato acceda in relazione ad un'eventuale nuova attività lavorativa;
 - riscattata.
- 1 bis. Il mantenimento della posizione individuale presso il Fondo della Banca può essere richiesto dal dipendente entro la data di cessazione. Decorso tale termine la posizione viene chiusa in funzione delle restanti opzioni di destinazione.
2. Il trasferimento della posizione individuale ad altro fondo può essere richiesto dal dipendente entro 60 giorni dalla cessazione dal servizio; decorso tale termine, la posizione viene liquidata all'interessato.
3. In caso di morte del dipendente in mancanza della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica o in mancanza dei relativi beneficiari, la posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, la posizione individuale è resa disponibile dal Fondo entro tre mesi dalla cessazione dal servizio o dalla domanda, se successiva.
5. Qualora sia decorso un anno dal decesso dell'aderente senza che sia stata avanzata domanda di riscatto, la posizione individuale viene trasferita alla Riserva del Fondo. Qualora si presenti successivamente un beneficiario, la posizione viene liquidata previo il disinvestimento di attività finanziarie della Riserva stessa, integrate dei rendimenti finanziari eventualmente maturati.

Articolo 24 (Trasferimento volontario)

1. Il dipendente, in costanza del rapporto d'impiego con la Banca, ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo pensione dopo almeno due anni di effettiva partecipazione al Fondo, con esclusione di eventuali anzianità pregresse. In tal caso la posizione è resa disponibile dal Fondo entro tre mesi dalla domanda.



10
83
RAC

2. Il trasferimento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3. Le quote di TFR relative al periodo successivo al trasferimento vengono versate al fondo di destinazione nei limiti dallo stesso stabiliti.

TITOLO VII

“Comitato di sorveglianza e Comitato consultivo sulla gestione finanziaria”

Sezione I - Comitato di sorveglianza

Articolo 25 (Composizione e nomina)

1. Il Comitato di sorveglianza è composto da quattordici membri, appartenenti al personale della Banca (dipendenti e pensionati diretti), di cui sette nominati dalla Banca e sette eletti dai partecipanti al Fondo.
2. Tutti i membri del Comitato devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e non devono trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'Allegato B. I membri del Comitato non devono altresì essersi avvalsi della facoltà prevista dall'art. 24. Non possono far parte del Comitato i membri del Comitato consultivo sulla gestione finanziaria nonché i dipendenti addetti alle strutture preposte alla gestione finanziaria del Fondo. Tali requisiti e condizioni vengono verificati dal Comitato all'atto dell'insediamento. Sull'operazione di verifica il Comitato riferisce al Consiglio Superiore della Banca.
3. Il Presidente del Comitato è designato dalla Banca tra i membri di propria nomina; il Vicepresidente è il capolista dello schieramento che ha ottenuto nelle elezioni il maggior numero di voti.
4. I membri in rappresentanza dei partecipanti al Fondo sono eletti, al loro interno, dai dipendenti iscritti al Fondo e dai titolari delle pensioni di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e b), secondo le previsioni dell'allegato “Regolamento elettorale” (Allegato C).
5. I membri del Comitato restano in carica quattro anni e possono essere rinominati o rieletti per una sola volta.

Articolo 26 (Cessazione e sospensione dalla carica)

1. I membri del Comitato cessano dall'incarico in caso di:
 - dimissioni dalla carica;
 - perdita dei requisiti di cui all'art. 25, comma 2;
 - cessazione dal servizio senza aver maturato diritto a pensione ovvero uscita dal Fondo ai sensi dell'art. 24;
 - revoca dell'incarico per i componenti nominati dalla Banca.
2. In caso di cessazione dall'incarico di un componente eletto dal personale, il Comitato nomina in sua sostituzione il primo dei non eletti secondo l'ordine della lista del candidato cessato dall'incarico.
3. In caso di cessazione dall'incarico di un componente nominato dalla Banca, quest'ultima provvede alla sostituzione dello stesso.
4. I membri che assumono l'incarico ai sensi dei commi 2 e 3 restano in carica per il periodo residuo del mandato quadriennale.
5. I membri del Comitato sono sospesi dall'incarico qualora si verifichi una delle cause di sospensione di cui all'Allegato B.

Articolo 27 (Funzioni)

1. Il Comitato segue l'andamento del Fondo, anche alla luce dei criteri di investimento fissati per il Fondo stesso. Al Comitato è comunicata la composizione ideale del portafoglio nel lungo periodo per categorie di investimento.

2. Il Comitato provvede a:

- verificare la coerenza tra l'attività di investimento effettuata e la disciplina applicabile;
- esaminare il rendiconto annuale e predisporre la relazione di cui all'art. 14, comma 2, nella quale possono essere formulate proposte;
- segnalare alla Banca situazioni in grado di incidere sull'equilibrio finanziario della riserva di cui all'art. 16, comma 2;
- esprimere il proprio parere sull'esercizio di eventuali azioni risarcitorie a tutela del patrimonio investito.

3. La Banca fornisce per iscritto al Comitato, periodicamente ovvero su richiesta, informazioni sull'applicazione della presente disciplina, sull'andamento e sui criteri di investimento del Fondo.

Articolo 28 (Attività del Comitato)

1. Il Comitato - che si riunisce almeno due volte l'anno - è convocato dal Presidente d'iniziativa ovvero su formale richiesta, contenente l'indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno e delle relative motivazioni, avanzata da almeno sei componenti.

2. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere sono valide se assunte con la presenza di almeno dieci membri. La relazione di cui all'art. 14, comma 2, è approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

3. I verbali delle riunioni del Comitato, sottoscritti da tutti i presenti, sono trasmessi alla Banca a cura del Presidente.

Articolo 29 (Responsabilità del Comitato)

1. I componenti del Comitato sono responsabili nei limiti delle funzioni di sorveglianza allo stesso demandate ai sensi della presente disciplina.

Sezione II - Comitato consultivo sulla gestione finanziaria

Articolo 29 bis (Composizione e nomina)

1. Il Comitato consultivo sulla gestione finanziaria è composto da cinque membri, appartenenti al personale della Banca (dipendenti e pensionati diretti), di cui tre nominati dalla Banca e due eletti dai partecipanti al Fondo.

2. Ai membri del Comitato si applicano le disposizioni dell'art. 25 e relativo Allegato B alla presente disciplina in tema di requisiti di onorabilità e professionalità, nonché di incompatibilità, con esclusione delle previsioni in materia di situazioni impeditive. I membri del Comitato non devono essersi avvalsi della facoltà prevista dall'art. 24. Non possono far parte del Comitato i membri del Comitato di sorveglianza.

3. Il Presidente del Comitato è designato dalla Banca tra i membri di propria nomina; il Vicepresidente è il capolista dello schieramento che ha ottenuto nelle elezioni il maggior numero di voti.

4. I membri del Comitato restano in carica quattro anni e possono essere rinominati o rieletti per una sola volta. I membri in rappresentanza dei partecipanti al Fondo sono eletti, al loro interno, dai dipendenti iscritti al Fondo e dai titolari delle pensioni di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e b), secondo le previsioni dell'allegato "Regolamento elettorale" (Allegato C).



12



5. In ordine alla durata della carica e alle cause di cessazione e sospensione dalla carica nonché alle modalità di sostituzione si applica l'art. 26.

Articolo 29 ter (Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato formula pareri e osservazioni di carattere tecnico sulle scelte generali di investimento del Fondo. In particolare, il Comitato viene consultato preventivamente per:

- la definizione di nuovi benchmark strategici;
- la modifica dei benchmark strategici adottati;
- le decisioni di scostamento tattico dal benchmark di riferimento.

2. Il Comitato può chiedere altresì informazioni alla Banca sulle scelte di gestione e sull'assetto dei portafogli di investimento del Fondo.

Articolo 29 quater (Attività del Comitato)

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente, d'iniziativa ovvero su richiesta delle strutture della Banca preposte alla gestione finanziaria del Fondo o anche su richiesta, contenente l'indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno e delle relative motivazioni, avanzata da almeno due componenti.

2. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere sono valide se assunte con la presenza di almeno tre membri, di cui almeno un membro eletto dai partecipanti al Fondo.

3. I verbali delle riunioni del Comitato, sottoscritti da tutti i presenti, sono trasmessi alla Banca a cura del Presidente.

Articolo 29 quinquies (Responsabilità del Comitato)

1. I componenti del Comitato sono responsabili nei limiti delle funzioni consultive allo stesso demandate ai sensi della presente disciplina.

Sezione III – Rinnovo dei Comitati

Articolo 29 sexies (Elezioni degli organi)

1. Il Comitato di sorveglianza e il Comitato consultivo sulla gestione finanziaria indicano, d'intesa, le elezioni per il rinnovo dei rispettivi membri elettivi.

2. Le operazioni elettorali, che devono aver luogo contestualmente secondo le previsioni dell'allegato "Regolamento elettorale" (Allegato C), sono svolte da un unico Comitato Elettorale.


3. Il Presidente e il Segretario del Comitato Elettorale sono nominati con deliberazione conforme dei due organismi adottata con il provvedimento di indizione delle elezioni.

TITOLO VIII

"Norme finali"

Articolo 30 (Future modifiche)

1. La presente disciplina può essere modificata con delibera del Consiglio Superiore della Banca, adottata sulla base di accordi negoziali tra la Banca medesima e le Organizzazioni Sindacali.



13

Articolo 31 (Cessazione del Fondo)

1. La cessazione del Fondo e gli effetti della cessazione stessa nei confronti dei partecipanti (dipendenti e pensionati) sono deliberati dal Consiglio Superiore della Banca sulla base di accordi negoziali tra la Banca medesima e le Organizzazioni Sindacali.

Articolo 32 (Entrata in vigore)

1. La presente disciplina entra in vigore il 1° luglio 2008.
2. Restano ferme le diverse decorrenze previste da singole norme.

Articolo 33 (Decorrenze)

1. Le modifiche alle disposizioni dell'art. 9, comma 1, lett. a) concernente la misura della contribuzione a carico della Banca e dell'art. 9, comma 3, relativo alla retribuzione utile per il TFR hanno decorrenza dal 1° gennaio 2008.
2. Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7, in materia di riallocazione della posizione individuale e di suddivisione dei flussi contributivi tra le diverse linee di investimento trovano applicazione dal 1° gennaio 2009.
3. La copertura della garanzia di rendimento minimo di cui all'art. 12 bis opera sui conferimenti effettuati a far tempo dall'1.1.2008.

TITOLO IX

“Norme transitorie”

Articolo 34 (Comitato di sorveglianza)

1. Il Comitato di sorveglianza operante al momento dell'entrata in vigore della presente disciplina resta in carica fino al 31.12.2008.

Articolo 35 (Comitato consultivo sulla gestione finanziaria)

1. La prima elezione dei membri del Comitato consultivo sulla gestione finanziaria ha luogo in concomitanza con il rinnovo dell'elezione dei membri del Comitato di sorveglianza.
2. Il Comitato inizierà l'esercizio delle sue funzioni alla data di insediamento del nuovo Comitato di sorveglianza.

Articolo 36 (Personale di ruolo decaduto dal diritto di aderire al Fondo)

1. Al personale assunto in Banca con decorrenza giuridica dal 28 aprile 1993, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disciplina e già decaduto dal diritto di aderire al Fondo, è consentita l'adesione in forma esplicita con decorrenza dal giorno successivo a quello della domanda. L'adesione determina a carico della Banca e dell'aderente l'obbligo di contribuire al Fondo secondo le modalità indicate nell'art. 9, comma 1, lett. a), b) e c), con le decorrenze indicate nell'art. 10.

Articolo 37 (Personale a contratto)

1. Il personale a contratto assunto ai sensi del Regolamento del Personale della Banca in servizio alla data di entrata in vigore della presente disciplina può aderire al Fondo in forma esplicita con decorrenza dal giorno successivo a quello della domanda.

2. L'adesione determina a carico della Banca e dell'aderente l'obbligo di contribuire al Fondo secondo le modalità indicate nell'art. 9, comma 1, lett. a), b) e c), con la decorrenza indicata nell'art. 10. Essa comporta altresì:

- la devoluzione integrale al Fondo del Trattamento di Fine Rapporto maturando;
- la possibilità di trasferire al Fondo l'eventuale posizione individuale maturata presso altra forma di previdenza complementare con il riconoscimento della relativa anzianità di iscrizione.

Articolo 38 (Progetto esemplificativo)

1. Le disposizioni riguardanti il progetto esemplificativo di cui all'art. 15, troveranno attuazione entro il primo semestre dell'anno 2009.

Articolo 39 (Contribuzioni della Banca dall'1.1.2008)

1. L'adeguamento della contribuzione ordinaria a carico della Banca alle nuove misure stabilite dall'art. 9, comma 1, lett. a) - ivi compresa la quota destinata al finanziamento della garanzia di rendimento - ed il versamento della conseguente maggior contribuzione dovuta a far tempo dall'1.1.2008 avranno attuazione in occasione della liquidazione delle competenze del mese di ottobre 2008.

Articolo 40 (Cambi di comparto nel 2008)

1. E' consentito in via eccezionale di procedere nel 2008 ad un nuovo cambio di comparto ai soggetti che nel corso del medesimo anno, prima dell'entrata in vigore della presente disciplina, si siano già avvalsi di tale facoltà.

15
83

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA ANNUA DEL MONTANTE DEL CONTO INDIVIDUALE DI CUI ALL'ART. 17.

Età	Coefficiente
23	0,029268
24	0,029524
25	0,029791
26	0,030070
27	0,030360
28	0,030664
29	0,030982
30	0,031314
31	0,031660
32	0,032022
33	0,032401
34	0,032795
35	0,033207
36	0,033639
37	0,034090
38	0,034563
39	0,035058
40	0,035576
41	0,036120
42	0,036691
43	0,037290
44	0,037919
45	0,038580
46	0,039274
47	0,040184
48	0,040966
49	0,041789
50	0,042658
51	0,043575
52	0,044545
53	0,045573
54	0,046658
55	0,047805
56	0,049015
57	0,050301
58	0,051661
59	0,053113
60	0,054646
61	0,056268
62	0,057985
63	0,059803
64	0,061727
65	0,063792
66	0,065713
67	0,068054
68	0,070591
69	0,073325
70	0,076288

I coefficienti, riferiti ad una popolazione sia maschile che femminile, sono determinati sulla base dei seguenti parametri:

1. facendo riferimento all'aspettativa di vita di un soggetto di sesso maschile;
2. tenendo conto della previsione media della pensione di reversibilità;
3. considerando un tasso implicito di rendimento del 2% annuo.

L'eventuale rideterminazione dei coefficienti a seguito della verifica attuariale di cui all'art. 17, comma 5, con riferimento ai parametri sub 1) e 2) opera automaticamente per il triennio successivo con riferimento alle tavole demografiche di mortalità.

L'eventuale modifica dei parametri presi a base per il calcolo dei coefficienti sopra indicati e la conseguente rideterminazione dei coefficienti stessi sono stabilite sulla base di accordi tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali.

16

ALLEGATO B

REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA E DEL COMITATO CONSULTIVO SULLA GESTIONE FINANZIARIA

REQUISITI DI ONORABILITÀ

per i soli membri del Comitato di Sorveglianza

La carica di membro del Comitato non può essere ricoperta da coloro:

- a) che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c. ovvero siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei dipendenti addetti alle strutture preposte alla gestione finanziaria del Fondo;
- b) che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423 o della legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività di previdenza complementare, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori immobiliari, di strumenti di pagamento ovvero per reati di riciclaggio e di usura;
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto 16.3.1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria o previdenziale;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) ai quali sia stata applicata, in via definitiva su richiesta delle parti, una delle pene previste dalla precedente lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di membro del Comitato:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alla precedente lett. c);
- b) l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui alla precedente lett. d) con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31.5.1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19.3.1990, n. 55 e successive integrazioni e modificazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Al ricorrere delle suddette cause, il Comitato dichiara la sospensione dalla carica del soggetto interessato. Nel caso in cui sia disposta la sospensione, l'eventuale revoca dalla carica del soggetto interessato è deliberata entro 60 giorni dalla Banca quanto ai componenti da essa nominati, o dal Comitato stesso quanto ai componenti eletti tra i partecipanti al Fondo.

Qualora non si proceda alla revoca, l'esponente sospeso è reintegrato nelle sue funzioni. Nelle ipotesi dalle lettere c) e d), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste. Qualora si proceda alla revoca, viene contestualmente disposta la sostituzione dell'esponente.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

I membri del Comitato devono essere nominati secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso enti o imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo;

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials]
17
83
Pest

- b) attività di amministrazione, di controllo, o di carattere direttivo presso forme pensionistiche complementari;
- c) attività professionali in materie attinenti al settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo;
- d) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- e) attività lavorativa presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore previdenziale, bancario, finanziario o assicurativo, purché le persone in possesso delle predette esperienze siano in possesso del diploma di laurea in materie economiche, giuridiche, statistiche o attuariali, ovvero, funzioni dirigenziali anche presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché dette funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;
- f) funzioni di amministrazione, di indirizzo, di controllo o di carattere direttivo presso enti previdenziali o altri organismi con finalità previdenziali;
- g) attività di amministrazione, di controllo o di carattere direttivo presso imprese diverse da quelle indicate nella lettera a), ovvero funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria, comparto o area contrattuale, nonché a organismi e comitati di settore che svolgono funzioni similari nell'ambito della pubblica amministrazione, purché le persone in possesso delle predette esperienze professionali abbiano frequentato corsi di formazione di cui all'articolo 3 del Decreto 15 maggio 2007 n. 79 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale in un periodo non antecedente a tre anni dalla nomina.

SITUAZIONI IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

(solo per i membri del Comitato di sorveglianza)

La carica di membro del Comitato non può essere ricoperta da coloro che, per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti:

- hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme pensionistiche complementari o imprese operanti nel settore bancario, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
- hanno svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in altre imprese sottoposte a fallimento o a procedure equiparate;
- hanno svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati da loro commessi, delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- siano stati destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 19-quater, comma 3, del decreto n. 252 del 2005.

Ai fini del computo dei due esercizi, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

L'impedimento non opera nel caso in cui il Comitato, in sede di accertamento dei requisiti di professionalità, valuti, sulla base di adeguati elementi e secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'ente o dell'impresa. A tal fine rilevano, fra gli altri, quali elementi probatori, l'assenza di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa previdenziale, bancaria, finanziaria e assicurativa, l'assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 2409 c.c., nonché l'assenza di condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile.

Ricorrendo le situazioni impeditive, i soggetti interessati sono tenuti a darne comunicazione al Presidente, il quale convoca senza indugio il Comitato per deliberare in merito.

A partire dalla data della predetta comunicazione, gli stessi, qualora già in carica, sono sospesi dalle funzioni. Contestualmente gli interessati possono chiedere la valutazione di esonero

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]
18

dall'impedimento, eventualmente evidenziando con idonei elementi, la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della forma pensionistica complementare o dell'impresa.

Nelle more dell'accertamento della situazione impeditiva e della valutazione dell'eventuale esonero dall'impedimento, che il Comitato deve effettuare entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati, ove già in carica, rimangono sospesi dalle funzioni.

L'impedimento ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti che l'hanno determinato. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi di amministrazione dell'impresa o della forma pensionistica complementare o in conseguenza della segnalazione dell'interessato.

VERIFICA DEI REQUISITI

Il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità deve essere comprovato sulla base dei seguenti documenti:


- a) certificato generale del casellario giudiziale;
- b) dichiarazione di non aver riportato alcuna condanna - ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 - per la quale sia stata concessa la non menzione nel certificato del casellario giudiziale per i reati indicati alla lettera c) tra i requisiti di onorabilità del presente Allegato B e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27.12.1956, n. 1423 o dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) dichiarazione dell'interessato dalla quale risulti l'insussistenza di situazioni impeditive o di una delle cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione;
- d) "curriculum vitae" sottoscritto dall'interessato, dal quale risulti il possesso dei requisiti di professionalità;
- e) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di professionalità (attestazione dei datori di lavoro, laurea, attestazioni di frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 3 del Decreto 15 maggio 2007, n. 79);
- f) certificato del casellario dei carichi pendenti.

Entro trenta giorni dalla nomina, il Comitato verifica il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ed accerta l'insussistenza di situazioni impeditive dei propri membri. A tal fine, gli interessati presentano al Comitato, che l'acquisisce, la documentazione necessaria. L'esame delle posizioni è condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. Il Comitato provvede altresì ad analogo verifica nell'ipotesi di sopravvenienza di una delle cause di sospensione o di decadenza dalla carica dei propri membri. A tal fine, gli interessati hanno l'obbligo di darne immediata notizia al Presidente, il quale convoca senza indugio il Comitato per deliberare in merito.

Sulle operazioni di verifica effettuate il Comitato riferisce al Consiglio Superiore della Banca.



19
53
19/10/19




REGOLAMENTO ELETTORALE

1. Il presente Regolamento Elettorale disciplina la procedura per l'elezione dei membri del Comitato di sorveglianza e del Comitato consultivo sulla gestione finanziaria (di seguito denominati "Organismi") in rappresentanza dei partecipanti al Fondo.
2. L'elettorato attivo e quello passivo sono riconosciuti a tutti i partecipanti al Fondo, siano essi dipendenti o pensionati diretti, con esclusione, relativamente all'elettorato passivo, di coloro che compongono il Comitato Elettorale (di seguito: Comitato).
3. Le elezioni si svolgono ogni quattro anni, nell'ultimo quadrimestre di carica di ciascun Organismo. L'insediamento dei nuovi Organismi avviene dopo che è stata redatta la relazione sul rendiconto annuale del Fondo.
4. Le elezioni sono indette con provvedimento adottato d'intesa dai due Organismi, nel quale sono contestualmente nominati il Presidente e il Segretario del Comitato, trasmesso alla Banca e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie. La Banca trasmette il provvedimento di indizione con modalità idonee a garantirne la tempestiva ricezione a tutte le unità (comprese le Delegazioni all'estero).
5. Le liste dei candidati vanno presentate al Presidente del Comitato entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di trasmissione del provvedimento di indizione delle elezioni.
6. Le liste, identificate con apposita denominazione, possono essere presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo per la costituzione del Fondo o da almeno il 5% degli iscritti al Fondo stesso alla data di indizione delle elezioni (cd. "gruppo promotore"). Per ciascuna elezione, la stessa Organizzazione Sindacale non può presentare più di una lista. Lo stesso iscritto non può partecipare a più gruppi promotori, non può candidarsi in più liste né candidarsi in una lista ed essere sottoscrittore di altra, pena l'esclusione dalla lista presentata successivamente.
Ciascun soggetto legittimato può presentare liste per entrambi gli Organismi (anche disgiuntamente o in momenti diversi) ovvero per uno solo di essi; in caso di presentazione di entrambe le liste, queste avranno comunque la medesima denominazione, completata dall'indicazione dell'Organismo da eleggere. Anche in caso di presentazione disgiunta, le liste possono essere sottoscritte dai medesimi partecipanti al Fondo e dovranno avere un solo rappresentante nel Comitato. E' esclusa la possibilità di candidarsi per entrambi gli Organismi; in tal caso vale la candidatura nella lista presentata per prima ovvero, in caso di presentazione congiunta, la scelta espressa dall'interessato, su richiesta del Presidente del Comitato, entro 7 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 5). In mancanza di scelta, il candidato è escluso da entrambe le liste.
7. Le liste possono contenere fino a dieci nominativi per l'elezione di membri del Comitato di sorveglianza e fino a quattro nominativi per l'elezione di membri del Comitato consultivo sulla gestione finanziaria; i candidati sono indicati con nome, cognome e unità di appartenenza. Accanto al nominativo di ciascun candidato deve esservi la firma dell'interessato preceduta dall'espressione "per accettazione". La lista contiene, inoltre, il nominativo del partecipante al Fondo designato quale membro del Comitato in rappresentanza della lista medesima, accompagnato dalla firma dell'interessato e dall'espressione "per accettazione". La mancata indicazione del nominativo ovvero l'indicazione di un soggetto non partecipante al Fondo deve intendersi come rinuncia ad avere un proprio rappresentante nel Comitato.
8. Le liste presentate devono essere sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali proponenti ovvero da tutti i partecipanti al gruppo promotore.
9. Il Presidente del Comitato, nel ricevere le liste elettorali, rilascia apposita dichiarazione attestante il giorno e l'ora di presentazione della lista, la denominazione della medesima e l'identità di colui che la presenta e accerta la regolarità della designazione del membro del Comitato in rappresentanza della lista. Nella dichiarazione fa altresì menzione dell'eventuale mancata indicazione del nominativo del rappresentante nel Comitato ovvero dell'indicazione di un soggetto non partecipante al Fondo. In caso di presentazione (congiunta o disgiunta) di liste per entrambe le elezioni, il Presidente accerta altresì che le stesse abbiano la stessa denominazione, completata dall'indicazione dell'Organismo da eleggere. Ove riscontri difformità di denominazione, la lista presentata successivamente (in caso di presentazione disgiunta) ovvero entrambe le liste (in caso di presentazione congiunta) sono respinte.
10. Qualora sia stata già presentata altra lista avente la medesima denominazione, la lista successiva è respinta.
11. Fino alla scadenza del termine indicato al punto 5) è possibile ritirare la lista presentata.
12. Scaduto il termine per la presentazione delle liste elettorali, il Presidente convoca entro 10 giorni il Comitato, composto, oltre che dal Presidente medesimo, dai rappresentanti indicati nelle liste elettorali presentate.



20



13. Il Comitato sovrintende allo svolgimento delle operazioni elettorali e per l'elezione di ciascun Organismo effettua lo scrutinio e proclama gli eletti.
14. Nella prima riunione il Comitato verifica la regolarità delle liste elettorali presentate. Ove siano indicati nominativi non aventi i requisiti per l'elettorato passivo ai sensi del punto 2), ovvero inseriti quali sottoscrittori e/o candidati in altra lista precedentemente presentata, il Comitato dispone per la loro cancellazione dalla lista; il Comitato dispone altresì in merito all'eventuale presentazione della medesima candidatura per entrambi gli Organismi. Nella stessa riunione, il Comitato fissa la data delle elezioni, che devono svolgersi non prima del 30° giorno e non oltre il 40° giorno successivo alla riunione del Comitato medesimo. Qualora sia ritenuto opportuno, le elezioni possono svolgersi anche in due giornate consecutive. Il Comitato richiede alla Banca di predisporre il materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto (schede di votazione, buste, ecc.).
15. Il Comitato assume le proprie decisioni a maggioranza dei suoi componenti.
16. Fissata la data delle elezioni, il Comitato dispone per la distribuzione del materiale elettorale necessario al voto, provvedendo a far recapitare a ciascuna unità della Banca (Servizi dell'A.C., Filiali e Delegazioni) l'elenco degli aventi titolo al voto (dipendenti e pensionati) di competenza, copia delle liste elettorali presentate e le schede necessarie per l'espressione del voto. Spetta al Comitato decidere se utilizzare la medesima scheda ovvero schede distinte per l'elezione dei due Organismi, scegliendo il fac-simile di scheda e definendone il contenuto. A tal fine, vanno privilegiate esigenze di semplicità, chiarezza ed economicità, anche in relazione alla fase dello spoglio.
17. Ciascuna unità provvede a consegnare le schede ai singoli interessati, che firmano "per ricevuta" sull'elenco degli elettori. Ai pensionati le schede possono essere consegnate secondo le medesime modalità previste per i dipendenti in servizio ovvero recapitate con i mezzi ritenuti opportuni. Sull'elenco degli elettori sono annotate, in corrispondenza del nominativo del pensionato, la modalità e la data del recapito. L'unità provvede alla consegna o al recapito della scheda anche nei confronti dei dipendenti distaccati presso altri Enti ovvero assenti per un lungo periodo (es.: malattia od infortunio, maternità, aspettativa, ivi compresa quella per l'assunzione di impieghi all'estero).
18. Le liste elettorali sono tenute a disposizione presso le singole unità; ai pensionati ed ai dipendenti distaccati od assenti è consegnata o recapitata unitamente alla scheda elettorale una copia di dette liste e del presente Regolamento elettorale.
19. Ogni elettore esprime il voto indicando il nome della lista prescelta.
20. I seggi elettorali sono insediati presso le Segreterie di ciascuna unità operativa della Banca, che curano gli adempimenti connessi allo svolgimento delle votazioni, garantendo libertà e segretezza di voto.
21. All'atto del voto, l'elettore appone una firma "per avvenuto voto" sull'elenco degli elettori. Qualora vi siano dipendenti che non risultino nell'elenco dei votanti, essi sono regolarmente ammessi al voto, previa verifica dell'effettiva qualità di partecipanti al Fondo stesso, ed i loro nominativi sono aggiunti in calce all'elenco degli elettori. Qualora invece alla data delle elezioni si verificassero cessazioni dal servizio ovvero trasferimenti volontari della posizione, che facciano venire meno l'appartenenza al Fondo, gli interessati sono esclusi dal numero degli elettori.
22. Il personale in pensione può esprimere il voto secondo le stesse modalità sopra descritte ovvero facendo pervenire la scheda in busta chiusa all'unità della Banca di competenza entro l'ultima giornata di votazione. Per la riconsegna delle schede, viene utilizzata una busta sigillata, contenente la dicitura "Elezioni degli organi del Fondo pensione", qualora il voto debba essere espresso con una sola scheda per entrambi gli Organismi mentre, in caso di utilizzo di due schede distinte, queste sono inserite in due buste sigillate con la diversa dicitura "Elezioni del Comitato di sorveglianza del Fondo pensione" ovvero "Elezioni del Comitato consultivo sulla gestione finanziaria del Fondo pensione". Le buste devono essere inserite, sigillate, in altra busta nella quale siano indicate le generalità del pensionato; nell'elenco degli elettori, in luogo della firma "per avvenuto voto", sono annotate le modalità e la data di riconsegna della scheda elettorale. La busta pervenuta è inserita chiusa nell'urna.
23. Il voto per corrispondenza di cui al punto 22) può essere espresso anche dai dipendenti distaccati od assenti, di cui al punto 17). I dipendenti in missione possono votare presso l'unità ove prestano temporaneamente servizio, che provvede, ove necessario, a fornire loro la scheda elettorale; in tal caso i nominativi di tali dipendenti sono aggiunti in calce all'elenco degli elettori dell'unità. I dipendenti in missione possono altresì votare "per corrispondenza" inviando la scheda elettorale all'unità di appartenenza, secondo le modalità previste al punto 22).

21

24. Esaurite le operazioni di voto, le schede elettorali sono inserite chiuse in un piego sigillato garantendo la segretezza del voto espresso; in altro piego sigillato è inserito il restante materiale elettorale (elenchi del personale e schede non utilizzate). Entrambi i pieghe sono tempestivamente inviati al Presidente del Comitato, che provvede a convocare il Comitato stesso per lo scrutinio entro quindici giorni dalle votazioni.
25. All'atto dello scrutinio, il Comitato verifica la regolarità delle operazioni elettorali, riscontrando per ogni unità la corrispondenza tra numero dei votanti e numero delle schede pervenute in relazione a ciascun Organismo; verifica inoltre che non vi siano stati casi di "doppia votazione", con riferimento al personale autorizzato a votare presso unità diversa dalla propria e che i nuovi partecipanti al Fondo, di cui al punto 21), abbiano effettivamente tale qualità. A questo punto, il Comitato apre le buste contenenti le generalità dei votanti per corrispondenza, riunendo tutte le buste sigillate in esse contenute. Nel provvedere alle operazioni elettorali di cui al presente ed ai successivi punti, il Comitato procede separatamente agli adempimenti riguardanti ciascun Organismo, predisponendo distinti verbali delle operazioni stesse.
26. Successivamente il Comitato procede allo spoglio delle schede, conteggiando i voti di lista e risolvendo eventuali questioni circa la validità o la corretta attribuzione dei voti.
27. Effettuato lo spoglio, il Comitato procede:
 1. alla determinazione del "quorum" utile per l'assegnazione dei posti a ciascuna lista, rapportando i voti validamente espressi (con esclusione sia delle schede bianche, sia di quelle risultate nulle) al numero dei posti da assegnare;
 2. all'assegnazione a ciascuna lista di tanti posti quanti sono i "quorum" pieni conseguiti da ciascuna;
 3. all'attribuzione dei posti non assegnati alle liste che abbiano riportato i maggiori resti, con il limite minimo della metà del "quorum". Ove residuino ancora dei posti da assegnare, gli stessi sono attribuiti alle liste che abbiano riportato resti, anche inferiori alla metà del "quorum", purché già assegnatarie di almeno un posto. Per l'elezione del Comitato consultivo sulla gestione finanziaria, ove nessuna lista ottenga il "quorum" pieno, i posti sono assegnati alle due liste che abbiano il maggior numero di voti validi;
 4. all'individuazione degli eletti secondo l'ordine di elencazione dei candidati nell'ambito di ciascuna lista risultata assegnataria dei posti.
28. Le operazioni del Comitato sono verbalizzate dal Segretario. Una volta conclusa la verbalizzazione, il Comitato termina la propria attività.
29. Il Presidente consegna il verbale conclusivo delle operazioni elettorali e il relativo materiale concernente le votazioni a ciascuno degli Organismi cui si riferisce l'elezione.



22



83



REGOLAMENTO DEI TRATTAMENTI DI INABILITÀ E IN CASO DI MORTE DEGLI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA BANCA D'ITALIA

Qualora il dipendente iscritto al Fondo pensione complementare per i dipendenti della Banca d'Italia (di seguito: Fondo) cessi dal servizio per inabilità totale e permanente o muoia avendo maturato titolo a pensione di inabilità ovvero a pensione in caso di morte a carico del Fondo stesso, il dipendente ovvero il coniuge e i figli minori o inabili al lavoro hanno titolo ai trattamenti di seguito previsti.

A) TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI INABILITÀ

1. Il trattamento di inabilità è interamente a carico della Banca. Tale trattamento è pari al 42% dell'ultima retribuzione annua spettante all'interessato - calcolata per il personale di ruolo secondo i criteri fissati nel Regolamento per il Trattamento di Quiescenza e per il personale a contratto sulla base delle voci fisse e continuative del trattamento economico - dedotto l'importo della pensione di inabilità a carico del Fondo e quello della pensione spettante nell'A.G.O. all'atto della cessazione dal servizio, in relazione al periodo di servizio prestato in Banca.
2. Il trattamento viene erogato in 13 mensilità di uguale importo; nel mese di dicembre sono corrisposte due mensilità.
3. Il trattamento di inabilità decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio.
4. Alla morte del beneficiario la Banca corrisponde ai superstiti un trattamento alle condizioni e secondo le percentuali stabilite al successivo paragrafo B).
5. Il trattamento viene adeguato secondo le norme di legge in tema di perequazione automatica delle pensioni.

B) TRATTAMENTO INTEGRATIVO IN CASO DI MORTE

1. Il trattamento è corrisposto in favore del coniuge e/o dei figli minori o inabili al lavoro del dipendente che muoia in servizio. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, i naturali, gli adottati e gli affiliati.
2. Il coniuge superstite perde il diritto al trattamento ove passi a nuove nozze. I figli perdono il diritto al trattamento al raggiungimento dell'età di 21 anni ovvero qualora venga meno lo stato di inabilità.
3. Il trattamento è interamente a carico della Banca ed è determinato in relazione al numero dei superstiti. In presenza di un solo superstite la misura annua del trattamento è pari al 70% di quello determinato ai sensi del paragrafo A), comma 1, ed è incrementato del 15% per ogni ulteriore superstite fino al limite massimo del 100%. Da tale trattamento è dedotto l'importo della pensione a carico del Fondo e quello della pensione spettante al medesimo titolo nell'A.G.O. all'atto del decesso, in relazione al periodo di servizio prestato in Banca.
4. Il trattamento viene erogato in 13 mensilità di uguale importo; nel mese di dicembre sono corrisposte due mensilità.
5. Il trattamento decorre dal giorno successivo a quello del decesso del dipendente.
6. Il trattamento viene adeguato secondo le norme di legge in tema di perequazione automatica delle pensioni.


C) TRATTAMENTO FORFETARIO IN CASO DI INABILITÀ O IN CASO DI MORTE

Qualora il dipendente cessi dal servizio per inabilità totale e permanente o muoia in servizio, anche senza aver maturato titolo a pensione di inabilità ovvero a pensione in caso di morte a carico del Fondo, il dipendente stesso ovvero il coniuge e i figli minori o inabili al lavoro, siano essi legittimi, legittimati, naturali, adottati o affiliati, hanno titolo all'erogazione di una somma forfetaria, calcolata sull'ultima retribuzione annua utile per il TFR, nelle seguenti misure:

- 30% in caso di cessazione dal servizio per inabilità;
- 35% in caso di decesso.

D) DECORRENZA

La presente disciplina entra in vigore il 1° luglio 2008.



23

Trattamento di quiescenza del personale assunto prima del 28 aprile 1993

Le parti convengono di apportare le seguenti modifiche alla disciplina del trattamento di quiescenza del personale.

In calce all'art. 3 è apposta la seguente dichiarazione a verbale.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che in seno alla Commissione prevista dal presente articolo sono eletti in rappresentanza del personale (2 effettivi e 2 supplenti) i candidati che nell'ambito dei due gruppi (effettivi e supplenti) ottengano il maggior numero di voti.

Alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo negoziale sarà fornita la sintesi dei lavori della Commissione anzidetta.

L'art. 22 bis è integrato come segue.

Art. 22 bis

Anticipi sull'indennità di fine rapporto

1° - 7° comma (omissis)

Gli anticipi sull'indennità di fine rapporto per la causale "spese sanitarie" possono essere concessi più volte, nei limiti dell'importo massimo disponibile al momento della domanda, ferma rimanendo, in ogni caso, la possibilità per il dipendente di ottenere l'anticipo per causali diverse da quella per "spese sanitarie" una sola volta nel corso del rapporto di impiego.

L'anticipo può essere erogato per l'acquisto della prima casa di proprietà dell'acquirente (dipendente e/o figli) nel territorio dei Paesi facenti parte dell'Unione Europea ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione sita nel luogo di residenza o di lavoro in uno dei predetti Paesi da parte dei medesimi soggetti.

* * *

La presente disciplina entra in vigore il 1° luglio 2008.



24
83

Le Organizzazioni Sindacali firmano il presente accordo con riserva di ratifica definitiva entro il 4 luglio 2008.

La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE

Teodoro Timell
Luigi Spina
Michele
Giovanni
Antonio

PER LA FISAC-CGIL

Giuseppe
Luigi
Mariano

PER IL SINDIRETTIVO-CIDA

Stefano
Piero
Roberto
D. Am. S. D. Ambrosio

PER IL SIBC-CISAL

Mario
Antonio

PER LA FABI

Luigi
Michele
Roberto
Antonio
Flaminio

PER LA FIBA-CISL

Luigi

PER LA UILCA-UIL

Luigi
Luigi